

Risposta n. 4

OGGETTO: Consulenza giuridica - Commercio oro da investimento - Esenzione IVA ex articolo 10, comma 1, n. 11), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

Le società aderenti a [ALFA], «operano nel campo della produzione e commercio dell'oro di cui alla Legge n. 7 del 2000 (oro da investimento e Materiale d'oro ad uso industriale) e, in tale contesto operativo-commerciale, per espressa previsione dell'art. 10, comma 1, n. 11, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, le cessioni di oro da investimento sono esenti dall'imposta IVA. Inoltre, per oro da investimento si intende l'oro sotto forma di lingotti e placchette con purezza pari o superiore a 995 millesimi e monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800.

A tal proposito, di recente, il Comitato europeo IVA [rectius la Commissione Europea - n.d.r.] a seguito di un quesito posto da un Paese comunitario, nel Working Paper n. 1000 del 19 ottobre 2020, ha esaminato il disposto letterale dell'art. 344 della

direttiva 2006/112/Ce (da cui discendono le disposizioni nazionali IVA sull'oro da investimento) nella parte che disciplina la forma che l'oro da investimento deve avere per essere considerato tale».

In particolare, l'istante afferma che, secondo il Comitato europeo IVA [rectius la Commissione Europea - n.d.r.], «un bene in oro puro con forma diversa dal lingotto o dalla placchetta non dovrebbe, in linea di principio, impedire che lo stesso rientri nel regime di esenzione IVA; tanto, in quanto, la condizione che deve essere soddisfatta per considerare un bene in oro come oro da investimento, ad esempio con forma rotonda, ovale o irregolare (medaglie, gettoni d'oro ecc.), è rappresentata dal fatto che la particolare forma sia accettata a tutti gli effetti dal mercato di riferimento, nonché la purezza del metallo contenuto nel medesimo bene corrisponda a un titolo aurifero pari o superiore a 995 millesimi.

La linea interpretativa del Comitato IVA [rectius la Commissione Europea - n.d.r.], inoltre, sembra trovare riscontro in quella di Banca d'Italia la quale, nei Chiarimenti del 28 maggio 2010, colloca l'oro da investimento nel materiale d'oro ad uso industriale quando il medesimo viene destinato non più a riserva di valore, ma a successiva lavorazione e, quindi, muti la propria qualificazione ex legge n. 7/2000.

Dal momento che nelle norme nazionali la definizione di oro da investimento discende dall'art. 344 della direttiva 2006/112/Ce e l'Organo europeo dichiara che l'individuazione del corretto trattamento fiscale deve far riferimento alla finalità più che alla forma dell'oro da investimento».

L'istante chiede «se per la legittima applicazione dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 11, del DPR 633/1972, bisogna tener conto della forma o della finalità di acquisto dell'oro da investimento.

Infine, si chiede se il principio avanti espresso sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, può ritenersi valido anche ai fini applicativi delle Imposte dirette e dell'obbligo di invio dei Rapporti Finanziari all'Anagrafe Tributaria».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La legge n. 7 del 17 gennaio 2000, in attuazione della Direttiva 98/80/CE del 12 ottobre 1998, ha introdotto nel mercato dell'oro un regime speciale IVA. In particolare, per le cessioni e le operazioni finanziarie riguardanti l'oro da investimento è prevista l'esenzione IVA (cfr. articolo 10, comma 1, numero 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - di seguito decreto IVA), mentre per le cessioni di oro diverso da quello da investimento, il c.d. oro industriale, è disposto uno speciale regime di imponibilità ai fini IVA, ove l'imposta viene assolta dal cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato italiano, il quale deve integrare con l'IVA la fattura emessa dal cedente rendendosi così contemporaneamente debitore e creditore della stessa nei confronti dell'erario (cd *reverse charge*). In tale evenienza, il cedente emette fattura senza addebitare l'imposta ed indica sulla stessa che si tratta di una operazione *ex* articolo 17, comma 5, del decreto IVA.

Come anticipato, con riguardo all'oro da investimento, l'articolo 10, comma 1, n. 11) del decreto IVA recepisce le disposizioni contenute negli articoli 344 e 346 della direttiva 2006/112/CE (di seguito Direttiva), prevedendo che *«le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; [...]». Per oro da investimento si intende:*

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco».

Come rappresentato dall'istante, i servizi della Commissione europea - interrogati da uno Stato membro della UE sulla possibilità di considerare oro da investimento anche l'oro avente forma diversa da quella indicata nell'articolo 344 della Direttiva (lingotti, placche o monete) - nel "Working paper" n. 1000 del 19 ottobre 2020 hanno ricordato come il regime di esenzione risulti applicabile nelle sole ipotesi in cui la transazione rivesta carattere finanziario e non vi sia, pertanto, una consegna materiale del metallo ed un conseguente consumo dello stesso (tra le operazioni aventi ad oggetto oro da investimento rientrano, infatti, quelle effettuate nell'ambito del mercato dell'oro mediante titoli o altri strumenti finanziari).

In particolare, nella nozione di oro da investimento, secondo i servizi della Commissione, sono riconducibili tutti i beni che:

- presentano un'oggettiva composizione in oro;
- hanno un peso superiore ad 1 grammo;
- sono accettati nel mercato dell'oro.

La Commissione rileva, altresì, come il "lingotto o placchetta" siano le forme più diffuse con cui l'oro viene scambiato nei relativi mercati ed in tal senso sono richiamate dall'articolo 344 della Direttiva, senza, tuttavia, costituire, a suo avviso, una

condizione essenziale per beneficiare delle misure fiscali di esenzione.

Secondo quanto espresso dalla Commissione nel "Working paper" n. 1000 del 19 ottobre 2020 (che non ha carattere vincolante), dunque, potrebbero rientrare nel regime di esenzione IVA previsto per le cessioni di "oro da investimento" anche le cessioni di oro avente forme diverse dal lingotto o placchetta - ad esempio, di forma tonda, ovale o irregolare - purché siano rispettati i requisiti sostanziali della composizione (purezza pari o superiore ai 995 millesimi), del peso (superiore ad un grammo), e ovviamente, lo stesso sia accettato dal mercato di riferimento.

Si osserva, tuttavia, che gli stessi servizi della Commissione concludono affermando che *«In order to treat transactions with the gold sold for investment purposes correctly from the VAT perspective and communally, it is more than desirable to know opinion of the VAT Committee in this matter.»*.

Non risulta alla scrivente che il Comitato IVA abbia ancora adottato linee guida sul punto.

In assenza di indicazioni condivise al livello UE, dunque, non sembra potersi consentire a una interpretazione estensiva del regime di esenzione disposto dal citato articolo 10, comma 1, numero 11) del decreto IVA, che, come le altre forme di esenzione, deve essere interpretato in senso restrittivo, costituendo una deroga al principio generale di imponibilità delle operazioni rilevanti ai fini IVA. L'esenzione resta, pertanto, circoscritta al solo oro che possiede determinate caratteristiche di forma, peso e purezza (forma di lingotti o placchette, peso superiore a un grammo, purezza pari o superiore a 995 millesimi), e che può essere rappresentato o meno da titoli. Dette caratteristiche devono sempre sussistere congiuntamente, con la conseguenza che, se manca anche una soltanto di queste proprietà, l'oro deve considerarsi oro non da investimento (oro industriale), e la sua cessione è imponibile con obbligo di assolvimento dell'IVA da parte del cessionario soggetto passivo mediante l'applicazione del meccanismo del *reverse charge*, ex articolo 17, comma 5, del decreto IVA.

Si osserva, infine, che tale interpretazione è in linea con le modifiche recate dall'articolo 42, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, all'articolo 3, comma 11, della legge n. 7 del 2000, laddove - eliminando la parola "anche" - si è circoscritta l'applicazione dell'esenzione di cui al citato articolo 10, numero 11), *«alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina [anche] se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (n. 7 del 2000 - ndr)»*, escludendo, quindi, dal regime l'oro avente forme diverse (lamina) da quelle espressamente declinate dalla norma.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)